	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 1 di 6

Art. 1 - Premessa

1. E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. intende realizzare l'arredo della zona wellness all'interno del Centro acquatico di Borgo Chiese, di recente realizzazione.
2. Oggetto del presente capitolato è la produzione, fornitura e posa in opera e montaggio del predetto arredo.

Art. 2 - Definizioni

1. Per "Committente" si intende la società E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A..
2. Per "Appaltatore" si intende l'operatore economico che assume gli obblighi previsti dal Contratto.
3. Per "Contratto" si intende l'insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l'ordine di fornitura (o lettera-contratto), il presente capitolato, il capitolato tecnico e gli altri elaborati di progetto messi a disposizione dal Committente, nonché l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
4. Per "Direttore dell'esecuzione del contratto" si intende il soggetto designato dal Committente, avente potere di rappresentanza del Committente nei confronti dell'Appaltatore ai fini della gestione amministrativa e tecnica del contratto.

Art. 3 - Oggetto del contratto e caratteristiche della fornitura. Opzione di ulteriore acquisto.

1. L'Appaltatore si impegna a produrre, fornire e posare in opera, a perfetta regola d'arte, pronti all'uso, tutti gli elementi di arredo riportati nel capitolato tecnico, presso il Centro acquatico di Borgo Chiese.
2. I predetti elementi di arredo devono essere nuovi, corrispondere alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.
3. In ogni caso tutti i prodotti dovranno essere espressamente accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'inizio delle attività di posa in opera.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) il presente capitolato d'oneri;
 - b) il progetto, comprensivo di capitolato tecnico, elaborati grafici e schemi descrittivi, nonché il computo estimativo, messi a disposizione dal Committente in sede di gara;
 - c) la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore in sede di gara nonché quella consegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto;
 - d) l'offerta economica a corpo presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
 - e) la lista dei prezzi unitari delle singole componenti della fornitura, fornita dall'Appaltatore in sede di offerta. Tale lista non ha valore nella determinazione dell'importo contrattuale, che è pattuito a corpo, ma è valida esclusivamente ai fini di quanto previsto nel presente capitolato in tema di variazioni della fornitura, acquisti opzionali ed in tema di risoluzione contrattuale con accettazione parziale della fornitura.
 - f) il Piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore per quanto concerne le attività di posa in opera.

Art. 5 - Subappalto


1. Il subappalto, previa autorizzazione del Committente è consentito entro il limite del 40% dell'importo contrattuale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016 ed all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente.

Art. 6 - Termini e modalità di esecuzione

1. Gli arredi dovranno essere consegnati e montati a perfetta regola d'arte entro 60 giorni naturali consecutivi dall'ordine emesso dal Committente ovvero dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, comunicata dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 7 - Documentazione Tecnica ex post

1. Al termine delle attività di posa in opera, l'Appaltatore deve consegnare al Committente tutta la documentazione dei prodotti messi in opera ed in particolare quella concernente le modalità di installazione, di uso e manutenzione, le

	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 2 di 6

eventuali certificazioni di garanzia e di prodotto, nonché tutte le certificazioni di conformità dei prodotti alle norme UNI/ UNI EN di cui al capitolato tecnico.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

1. Tutti i beni forniti devono essere conformi alle vigenti normative CEI, ISPM, UNI, EN, ISO, IEC, di riferimento. Le apparecchiature devono essere provviste di marchio CE, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.
2. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare, nel corso delle operazioni di montaggio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del Committente, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti del Committente e dei terzi. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad informare il Committente di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso degli arredi.
3. L'Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. Durante l'esecuzione della posa in opera degli arredi, l'Appaltatore adotterà tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio.
4. L'Appaltatore dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della posa in opera degli arredi.
5. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali" o "costi interni", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D. Lgs. 81/08 dell'Appaltatore (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'Appaltatore.

Art. 9 – Verifica di conformità


1. Ultimate le attività di posa in opera, il Committente provvederà ad eseguire, in contraddittorio con l'Appaltatore, la verifica preliminare del rispetto dei requisiti funzionali e qualitativi della fornitura, previsti dal capitolato tecnico.
2. Qualora la verifica di cui al precedente comma abbia dato esito positivo i beni forniti in opera saranno sottoposti ad un periodo di verifica da parte del Committente per 60 giorni solari massimi.
3. Qualora per tutto il periodo di verifica i beni forniti in opera abbiano confermato i requisiti funzionali e qualitativi previsti dal capitolato tecnico, la verifica si intenderà conclusa positivamente.
4. La regolare esecuzione, e quindi l'accettazione della fornitura, consegnerà esclusivamente alla conclusione del predetto periodo di verifica di conformità con esito positivo.
5. Qualora uno o più degli elementi funzionali e/o qualitativi non risultassero rispettati, il Committente provvederà a segnalare l'esito negativo della verifica all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a correggere le difformità entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla data della comunicazione.
6. Il periodo di verifica riprenderà quindi da zero dal momento in cui l'Appaltatore dichiarerà di aver posto rimedio alle difformità riscontrate. Qualora fossero rilevate difformità ulteriori dopo l'applicazione delle correzioni, il Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare il definitivo esito negativo della verifica di conformità.
7. L'esito definitivo della verifica di conformità sarà comunicato in forma scritta all'Appaltatore entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di cui al precedente comma 2.

Art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente dei danni che dovesse arrecare, nel corso delle operazioni di montaggio ed installazione, ai beni trovantisi presso i locali interessati dal montaggio, ovvero a dipendenti del Committente. E' inoltre responsabile di qualunque danno cagionato a terzi, persone fisiche o giuridiche. A tale scopo l'Appaltatore dovrà esibire idonea polizza assicurativa RCT e RCO con massimale, per anno e per sinistro, di almeno € 1.000.000 (unmilione). Detta polizza dovrà specificare che, fra i terzi, rientra anche il Committente ed il personale di quest'ultimo.

Art. 11 – Inadempimento. Penali contrattuali

1. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.

	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 3 di 6

2. Qualora la procedura di cui all'art. 9 si concluda con la dichiarazione di esito negativo della verifica di conformità, il Committente potrà, alternativamente:
 - a) dichiarare la non accettazione della fornitura: in tale evenienza il contratto si intende risolto di diritto senza ulteriore necessità di messa in mora; l'Appaltatore è quindi tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutte le componenti della fornitura montate; in caso di mancata rimozione la stessa sarà eseguita dal Committente addebitando gli oneri all'Appaltatore; in tutti i casi è fatto salvo il diritto del Committente di addebitare gli ulteriori danni subiti; l'Appaltatore è inoltre tenuto alla restituzione di tutte le somme eventualmente già corrisposte dal Committente a titolo di acconto sul corrispettivo;
 - b) dichiarare la non accettazione parziale della fornitura: in tale evenienza il contratto si intende risolto di diritto senza ulteriore necessità di messa in mora; l'Appaltatore è quindi tenuto a rimuovere a propria cura e spese le componenti della fornitura montate e non accettate; le componenti accettate saranno quindi pagate dal Committente contabilizzando i prezzi unitari presentati dall'Appaltatore in sede di gara; in caso di mancato ripristino lo stesso sarà eseguito dall'Appaltatore addebitando gli oneri all'Appaltatore; in tutti i casi è fatto salvo il diritto del Committente di addebitare gli ulteriori danni subiti; l'Appaltatore è inoltre tenuto alla restituzione delle somme corrispondenti alle componenti non accettate, eventualmente già corrisposte dal Committente a titolo di acconto sul corrispettivo;
 - c) accettare comunque la fornitura, nonostante l'esito negativo della verifica di conformità; in tal caso il Committente potrà addebitare all'Appaltatore una penale di importo pari al 30% dell'importo contrattuale, eventualmente ridotta qualora le difformità siano tali da consentire l'accettazione parziale della fornitura; l'importo minimo della penale non potrà in ogni caso essere inferiore al 10%.

Art. 12 - Garanzia ed interventi di ripristino


1. L'Appaltatore è tenuto a prestare garanzia rispetto ai difetti dei prodotti forniti o del montaggio degli stessi, per un periodo di due anni dalla data dell'accettazione della fornitura.
2. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto a rispondere a tutte le segnalazioni di difetto provenienti dal Committente. Le modalità minime di trattazione delle segnalazioni (call) da parte dell'Appaltatore sono di seguito riportate:

oggetto	tempistica massima dalla call
Presa in carico	1 giorno lavorativo
Sopralluogo tecnico in sito (se necessario)	3 giorni lavorativi

3. In sede di sopralluogo tecnico l'Appaltatore dovrà indicare i tempi necessari per l'eliminazione dei difetti, compresi i tempi di approvvigionamento delle eventuali componenti da sostituire, rilasciandone dichiarazione al Committente.
4. Entro la tempistica indicata in sede di sopralluogo tecnico, l'Appaltatore provvederà ad eseguire l'intervento per l'eliminazione dei difetti con eventuale sostituzione delle componenti non funzionanti. In caso di ritardo, si applicano le penali di cui all'art. 11, comma 1.
5. Nessun corrispettivo, costo o indennizzo potrà essere imputato al Committente per l'esecuzione degli interventi in garanzia.

Art. 13 - Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo a fronte di tutte le prestazioni di cui al presente contratto è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Detto corrispettivo si intende compensato interamente a corpo e comprende tutte le componenti della fornitura oggetto dell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara nonché tutte le operazioni necessarie per la posa in opera e messa in servizio.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
 - per il 70% alla conclusione delle attività di posa in opera di tutte le componenti di arredo comprese nel contratto;
 - per il restante 30% alla data dell'accettazione della fornitura.
4. Sulla rata a saldo il Committente potrà, ricorrendone i presupposti di applicazione, trattenere le eventuali penali di cui al precedente art. 11.
5. Tutti i pagamenti sono effettuati a 30 giorni data fattura "fine mese".

	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 4 di 6

Art. 14 - Variazioni della fornitura. Ulteriori acquisti opzionali

1. L'Appaltatore non può apportare di propria iniziativa variazioni rispetto alla fornitura oggetto del presente contratto, determinata in fase di gara.
2. Il Committente si riserva di variare la consistenza della fornitura, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 27 della L.P. 2/2016, richiedendo all'Appaltatore l'aggiunta o la riduzione di singole componenti, sempre che tali variazioni non ne compromettano la funzionalità.
3. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di acquistare singoli elementi di arredo oggetto della fornitura, in numero superiore a quello previsto in progetto, entro il termine di un anno dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, fino al raggiungimento di un importo contrattuale massimo, comprensivo di quello originario, pari ad € 149.000,00. Per tale periodo l'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura e posa in opera oggetto dell'opzione, alle medesime condizioni normative ed economiche previste dal presente capitolato.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il corrispettivo contrattuale sarà variato, in più o in meno, mediante applicazione alle singole componenti aggiunte o tolte, dei prezzi dedotti dalla lista di prezzi unitari prodotta dall'Appaltatore in sede di gara. Qualora le componenti variate non trovino corrispondenza in tale lista, si farà riferimento a listini prezzi ufficiali dei produttori, ridotti della scontistica desumibile dai prezzi di componenti simili contemplati nella lista prezzi medesima o, in subordine, dallo sconto medio praticato dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 15 - Fornitura di ricambi originali


1. Per tutti i beni forniti l'Appaltatore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio originali o comunque aventi caratteristiche equivalenti o superiori, sempre che compatibili, per l'intero periodo di durata della garanzia di funzionamento di cui all'art. 12.
2. Qualora, durante il predetto periodo, sia necessario provvedere alla sostituzione di componenti per cause addebitabili al Committente, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 14, ferma restando la facoltà del Committente di approvvigionarsi presso altri fornitori. In tale ultimo caso cesseranno gli obblighi di garanzia a carico dell'Appaltatore sulle componenti sostituite.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Precedentemente alla stipulazione del Contratto, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, con le modalità e di importo conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente potrà avvalersi della garanzia parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore e, fra l'altro, per le spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il pagamento delle eventuali penali irrogate, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del contratto essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
3. La garanzia potrà essere inoltre incamerata nel caso di risoluzione del contratto per sopravvenuto accertamento della sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 alla data di avvio della procedura di affidamento del Contratto.

Articolo 17. Risoluzione del contratto. Recesso

1. Il Committente potrà risolvere il Contratto, oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:
 - a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la perdita delle qualifiche o decadenza dalle abilitazioni/autorizzazioni previste dal presente Capitolato;

	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 5 di 6

- d) sopravvenuto accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 alla data di avvio della procedura di affidamento del Contratto;
 - e) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore;
 - f) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal Committente.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la risoluzione unilaterale del Contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice comunicazione 5 giorni prima, senza necessità di ulteriori adempimenti.
 3. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, qualora il recesso avvenga per causa dell'Appaltatore sono dovuti da quest'ultimo i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all'affidamento a terzi delle prestazioni mancanti. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite.
 4. Il Committente nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone l'accertamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese e alla determinazione del relativo importo. Qualora la risoluzione avvenga per causa dell'Appaltatore, il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato nei limiti delle utilità effettivamente ricevute.
 5. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, nei casi, alle condizioni e con gli effetti previsti dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto stipulato le normative sulla regolarità contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.
2. Si richiamano in particolare o le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e 32, comma 1 della L.P. 2/2016. Le medesime disposizioni sono estese, convenzionalmente, anche a tutela dei lavoratori autonomi eventualmente impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Art. 19 – Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato esclusivamente in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

Art. 20 - Facoltà del Committente di utilizzo di mezzi integrativi

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse


1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell'Appaltatore.
2. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Art. 22 - Domicilio dell'Appaltatore e recapiti

1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.
2. L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

	FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN)	Rev 00 del 12/09/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 6 di 6

operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.

2. L'Appaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
3. L'Appaltatore si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 24 – Norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto o derogato dal presente capitolato, trovano applicazione le norme di cui alla L.P. 2/2016, alla L.P. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio.

L'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente capitolato.

L'Appaltatore